



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Ambito distrettuale di Cremona
Ufficio di Piano

CRITERI PER L'EROGAZIONE BUONO SOCIALE MIRATO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE

(Approvato in Assemblea dei Sindaci in data 15 gennaio 2009)

CAPO I - CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO

Articolo 1 – Principi generali

I seguenti criteri disciplinano, ai sensi della legge 328/00, l'istituzione, le regole di accesso e la fruizione del **Buono Sociale Mirato finalizzato al sostegno delle famiglie numerose** quale strumento che, all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni associati, intende favorire la riduzione dei costi che le **famiglie con quattro o più figli conviventi (di cui almeno uno minore fiscalmente a carico)** sostengono per la fruizione dei servizi rivolti alla cura, accudimento, socializzazione ed educazione dei figli nonché agevolare l'accesso ai servizi che si prestano a conciliare i tempi di lavoro con quelli di cura dei figli.

Articolo 2 – Finalità

Il **Buono Sociale Mirato a sostegno delle famiglie numerose** è finalizzato a:

- A) **integrare il reddito per prolungare il congedo parentale o ridurre l'orario lavorativo;**
- B) **sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia, compresi quelli di baby sitting le cui spese siano regolarmente documentate;**
- C) **sostenere l'accesso a servizi integrativi scolastici e d extrascolastici, quali pre e post scuola, servizi per periodi delle vacanze scolastiche, per la socializzazione, per attività sportive, ricreative, culturali e del tempo libero;**
- D) **garantire la fruizione di servizi di trasporto e accompagnamento;**
- E) **garantire servizi per l'assistenza, con particolare attenzione al minore disabile.**

Articolo 3 – Definizione e requisiti

Per **Buono Sociale Mirato** si intende un beneficio economico finalizzato a ridurre i costi che le famiglie sostengono per la fruizione dei servizi rivolti alla cura, accudimento, socializzazione ed educazione dei figli nonché agevolare l'accesso ai servizi che si prestano a conciliare i tempi di lavoro con quelli di cura dei figli.

Lo stesso deve essere orientato nell'ambito di progetti individualizzati definiti con i Servizi Sociali dei Comuni.

Per **destinatari del servizio** si intendono le famiglie residenti o dimoranti abituali da almeno sei mesi con entrambi i genitori (se non separati) in uno dei Comuni dell'Ambito distrettuale di Cremona (Acquanegra Cremonese, Annico, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone,

Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelveverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Unione dei Comuni di Corte de' Frati e Olmeneta, Vescovato e Volongo) **con quattro o più figli conviventi (di cui almeno uno minore fiscalmente a carico)** che presentano **tutti i seguenti requisiti**:

- cittadinanza italiana, o di uno stato membro dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria), o di Paesi non appartenenti all'U.E., purché in possesso almeno di permesso di soggiorno con scadenza non anteriore alla data di scadenza del bando o per il quale è stata presentata istanza di rinnovo (allegare copia del cedolino);
- residenza anagrafica ovvero dimora abituale da almeno sei mesi di entrambi i genitori (se non separati) in uno dei Comuni del Distretto di Cremona;
- autocertificazione che attesti la presenza nel nucleo familiare di quattro o più figli conviventi di cui almeno uno minore fiscalmente a carico;
- copia della certificazione dello stato di invalidità o certificazione equiparata del servizio NPI (nel caso di progetti relativi ai minori disabili);
- autocertificazione attestante il prolungamento del congedo parentale (nel caso relativo alla finalità 1 dell'Art. 2);
- autocertificazione attestante la riduzione oraria a part-time lavorativa per motivi di cura familiare (nel caso relativo alla finalità 1 dell'Art. 2).

Per quanto riguarda l'accesso al presente beneficio, i nuclei famigliari affidatari possono accedervi purché in possesso dei requisiti sopra indicati: i minori affidati a nuclei famigliari vengono a tal fine equiparati ai figli minori fiscalmente a carico.

Articolo 4 – Modalità di accesso al beneficio

Possono presentare istanza di accesso al **Buono Sociale Mirato finalizzato al sostegno delle famiglie numerose** i cittadini di cui all'art. 3, anche tramite loro familiari o persona delegata.

La persona interessata ovvero un familiare ovvero una persona delegata si deve rivolgere all'Assistente Sociale presso il Comune di residenza o di dimora. L'Assistente Sociale, a seguito della richiesta:

- definisce il progetto di intervento, con la specifica delle informazioni di carattere anagrafico, sociale, socio-sanitario ed economico, mediante l'apposita **Scheda Progetto** fornita dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Distrettuale di Cremona ovvero dall'Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona;
- valuta la situazione di bisogno, utilizzando strumenti ed indicatori di cui al successivo articolo 6;
- indica un piano di aiuto personalizzato, specificando le modalità generali di utilizzo del buono;
- definisce un contratto sociale con il possibile beneficiario o con un suo rappresentante.

Alla **Scheda Progetto** devono essere allegati:

- copia di documento d'identità della persona beneficiaria e della persona eventualmente incaricata o delegata alla sottoscrizione della istanza o copia del permesso di soggiorno con scadenza non anteriore alla data di scadenza del bando o per il quale è stata presentata istanza di rinnovo (allegare copia del cedolino) o copia della Carta di soggiorno;

- autocertificazione che attesti la presenza nel nucleo familiare di quattro o più figli conviventi di cui almeno uno minore fiscalmente a carico (i minori affidati a nuclei famigliari vengono a tal fine equiparati ai figli minori fiscalmente a carico);
- copia della certificazione dello stato di invalidità o certificazione equiparata del servizio NPI (nel caso di progetti relativi ai minori disabili);
- autocertificazione attestante il prolungamento del congedo parentale (nel caso relativo alla finalità 1 dell'Art. 2);
- autocertificazione attestante la riduzione oraria a part-time lavorativa per motivi di cura familiare (nel caso relativo alla finalità 1 dell'Art. 2);
- copia della documentazione attestante la spesa sostenuta per servizi educativi, parascolastici e ricreativi/sportivi, culturali e del tempo libero nonché relativi a trasporto o accompagnamento se già sostenute nel periodo compreso fra giugno 2008 (sono ammesse anche le spese per eventuali centri estivi) e il 31/12/2008;
- autocertificazione attestante un preventivo circa le spese che si presume di sostenere per servizi educativi, parascolastici e ricreativi/sportivi, culturali e del tempo libero nonché relativi a trasporto o accompagnamento nel periodo compreso tra gennaio 2009 e giugno 2009.

Non sono ritenute ammissibili ai fini della quantificazione del valore del buono le spese sostenute da altri benefici erogati dall'Ambito distrettuale di Cremona per l'anno in corso.

Le **Schede Progetto**, con i relativi allegati, dovranno essere trasmesse in formato cartaceo dalle Assistenti Sociali di riferimento all'Ufficio di Piano del Distretto di Cremona ovvero all'Ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona nel periodo di apertura del bando e nei tempi indicati con apposita comunicazione .

I progetti saranno valutati da apposita Commissione Distrettuale a cadenza mensile per tutta la durata del bando. Il calendario delle riunioni della Commissione distrettuale sarà trasmesso a tutte le Assistenti Sociali dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona con apposita comunicazione.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito distrettuale di Cremona ovvero l'Ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona **non accoglierà**:

- Schede Progetto incomplete;
- Schede Progetto presentate oltre la data di scadenza del bando, se determinata.

Ai soli fini della attuazione dei progetti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/8243 del 22.10.2008 "Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Attuazione della D.G.R. n. VIII/6001/2007 e della intesa del 14.02.2008", il bando si intende aperto dal 16 gennaio 2009 e con scadenza il 15 giugno 2009.

Articolo 5 – La Commissione Distrettuale

I Progetti di intervento sono valutati mensilmente da una Commissione Distrettuale, individuata a tale scopo, che, sulla base del progetto e delle risorse disponibili, determina l'importo del buono da assegnare.

La Commissione Distrettuale è composta da:

- a) i Coordinatori Distrettuali d'Area;
- b) un rappresentante tecnico per ciascun sub ambito;
- c) un operatore tecnico-amministrativo con funzione di verbalizzante.

Articolo 6 – Criteri di valutazione dei progetti e formazione delle graduatorie

Le Schede Progetto, verificate nella loro completezza e valutate ammissibili, vengono valutate mensilmente dalla Commissione distrettuale individuata a tale scopo che, sulla base del progetto e delle risorse disponibili, determina l'importo del titolo da assegnare.

La valutazione della situazione di bisogno è effettuata dalle Assistenti Sociali attraverso alcuni strumenti e indicatori, come di seguito indicati:

1. composizione anagrafica e carico di cura:

- nuclei famigliari mono-reddito
- nuclei famigliari mono-genitoriali
- nuclei familiari con la presenza di madre lavoratrice
- nuclei familiari con più di un figlio minore fiscalmente a carico
- presenza di soggetti fragili nel nucleo familiare
- che richiedono assistenza (ad es. persone anziane non-autosufficienti)
- assenza di una rete familiare allargata (ad es. nonni)
- nuclei famigliari con un solo figlio minore fiscalmente a carico

2. situazione economica del nucleo familiare:

- Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare ovvero della sola persona beneficiaria.

3. situazioni di particolare fragilità.

Gli indicatori sono espressi da seguenti punteggi per dimensione:

1) composizione anagrafica e carico di cura (massimo 34 punti):

- | | |
|---|---------|
| ▪ nuclei famigliari mono-reddito | punti 8 |
| ▪ nuclei famigliari mono-genitoriali | punti 8 |
| ▪ nuclei familiari con la presenza di madre lavoratrice | punti 6 |
| ▪ nuclei familiari con più di un figlio minore fiscalmente a carico | punti 6 |
| ▪ presenza di soggetti fragili nel nucleo familiare
che richiedono assistenza (ad es. persone anziane non-autosufficienti) | punti 4 |
| ▪ assenza di una rete familiare allargata (ad es. nonni) | punti 2 |
| ▪ nuclei famigliari con un solo figlio minore fiscalmente a carico | punti 2 |

2) situazione economica del nucleo familiare (massimo 20 punti):

Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare ovvero della sola persona beneficiaria:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| ▪ reddito I.S.E.E. sino a 7.500,00€ | punti 20 |
| ▪ reddito I.S.E.E. sino a 15.000,00€ | punti 18 |
| ▪ reddito I.S.E.E. sino a 22.500,00€ | punti 16 |
| ▪ reddito I.S.E.E. sino a 30.000,00€ | punti 14 |
| ▪ reddito I.S.E.E. oltre a 30.000,01€ | punti 10 |

3) situazioni di particolare fragilità

fino ad un massimo di 5 punti

Le tre dimensioni confluiranno in un indicatore complessivo di valutazione che costituisce l'esito finale della valutazione e su di esso verrà costruita la lista di accesso degli aventi diritto.

La Commissione Distrettuale provvede alla formazione di una graduatoria distrettuale, sia sulla base dell'indicatore complessivo di valutazione e sia sulla base delle disponibilità finanziarie.

Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione del buono sociale mirato, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- ad un punteggio più elevato è associata una situazione di maggiore fragilità sociale e di cura;
- a parità di punteggio sarà data precedenza al nucleo familiare con I.S.E.E. più basso.

La Commissione distrettuale attribuisce **un punteggio aggiuntivo fino ad massimo di 5 punti**, in presenza di situazioni del nucleo familiare conosciute dal Servizio Sociale Territoriale e da questo valutate come meritevoli di particolare attenzione o perchè particolarmente fragili, e pertanto da sostenere prioritariamente e con contributo maggiore, o perchè in via di risoluzione se adeguatamente sostenute.

Articolo 7 – Gestione della graduatoria

La graduatoria formulata ha validità per la durata del bando e verrà aggiornata in relazione agli esiti delle équipe mensili di valutazione della Commissione distrettuale.

In relazione alla disponibilità dei fondi annualmente destinati si procederà, per l'erogazione del Buono, allo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto su base mensile.

Il beneficio economico verrà quindi trasferito dal Comune di Cremona, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito distrettuale di Cremona, ovvero dall'Ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona al Comune di residenza della persona beneficiaria. Sarà onere del medesimo Comune erogare direttamente al beneficiario il contributo economico, secondo le modalità descritte nella Scheda Progetto.

La graduatoria verrà custodita da operatori dell'Ufficio di Piano appositamente incaricati.

Le informazioni circa la situazione e l'esito delle istanze presentate e valutate dalla Commissione Distrettuale potranno essere richieste dalle Assistenti Sociali dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona nelle forme ritenute più idonee e dalle persone che hanno presentato istanza o da loro incaricati, con delega scritta, presentandosi di persona all'operatore incaricato dell'Ufficio di Piano o dell'Ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona, munito di un documento di riconoscimento.

Articolo 8 – Entità del buono

Il buono sociale mirato viene erogato secondo le seguenti fasce ed entità economiche:

- **da un minimo di 34 punti ad un massimo di 54 punti: buono compreso tra 2.500,00€ e 3.000,00€ complessivi**
- **da un minimo di 12 punti ad un massimo di 33 punti: buono compreso tra 1.500,00€ e 2.500,00€ complessivi**

Articolo 9 – Modalità di utilizzo, decadenza e verifiche

Il soggetto richiedente il beneficio o un suo familiare dovrà condividere e sottoscrivere la formulazione del progetto di intervento contenente finalità, obiettivi e azioni concrete insieme al Servizio Sociale Professionale.

L'erogazione dell'assegno è vincolata alla formulazione del progetto e potrà essere revocata qualora le parti interessate non si attenessero allo stesso. I soggetti beneficiari dell'assegno o loro familiari hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione che comporti il venire meno del diritto all'assegno.

Il beneficio decade dal diritto per le seguenti cause:

- trasferimento di residenza in altro distretto;
- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati.

In caso di decadenza del beneficio, il buono viene erogato al primo utente in graduatoria, il cui progetto sia stato dichiarato ammissibile ma non finanziabile per carenza di disponibilità finanziaria.

Articoli 10 - Incompatibilità

Il buono sociale mirato è compatibile con la fruizione di altri servizi socio – assistenziali e socio - sanitari, nonché con l'erogazione di voucher sociosanitario erogato dall'Asl.

Articolo 11 – Controllo e vigilanza

I Comuni di residenza dei beneficiari il buono sociale effettueranno i controlli necessari sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti il beneficio di cui ai presenti criteri.

Articolo 12 – Inadempienza

Il Servizio sociale professionale esercita funzioni di monitoraggio relativamente al progetto sociale di cui all'art. 4.

Lo stesso pertanto, rilevato il venire meno dei requisiti di accesso al beneficio o/e la non attinenza del soggetto beneficiario, o dei suoi familiari, al progetto sociale, comunica con relazione scritta all'Ufficio di Piano ovvero all'Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona l'avvenuta decadenza del soggetto dal beneficio. L'Ufficio di Piano ovvero l'Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona provvede alla assegnazione dei fondi mediante scorrimento della graduatoria.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DISTRETTUALE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO

Articolo 13 – Premessa

Il Titolare degli interventi è l'Ambito dei Comuni del Distretto di Cremona, che opera in virtù e in forza dell'Accordo di Programma vigente per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.

Sono soggetti attuatori:

- i Servizi Sociali (e loro articolazioni tecniche) dei Comuni aderenti all'accordo di programma;
- l'Ufficio di Piano ovvero l'Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona che redige la graduatoria di ambito e coordina l'attività di valutazione dei progetti sociali.

Articolo 14 - Competenze e attività dei comuni

I Comuni provvedono:

- alla pubblicizzazione e alla diffusione sul proprio territorio del materiale informativo relativo al buono sociale mirato;
- alla raccolta e al completamento delle domande nel periodo di apertura del bando;
- all'istruttoria delle domande valutandone l'ammissibilità ai sensi delle disposizioni del Capo I;
- a trasmettere all'Ufficio di Piano ovvero all'Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona le domande ammesse - e quelle escluse - ed a comunicare allo stesso l'eventuale decadenza dal beneficio;
- attraverso il Servizio Sociale professionale, alla formulazione dei progetti di intervento previsti dal precedente art. 4;
- a comunicare ai propri cittadini l'accesso al beneficio a seguito dell'esito della graduatoria di ambito e successivi aggiornamenti;
- all'erogazione del contributo economico;
- a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Piano ovvero all'Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona ogni eventuale variazione della situazione anagrafica e/o economica segnalata dai beneficiari.

Articolo 15 - Competenze dell'Ufficio di Piano ovvero dell'Ente Capofila

L'Ufficio di Piano ovvero l'Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona provvede:

- alla produzione della modulistica (omogenea per l'intero Ambito Distrettuale) da distribuire agli uffici comunali sulla base delle presenti modalità di attuazione;

- alla produzione del materiale informativo da distribuire ai Comuni;
- alla formulazione della graduatoria unica di distretto secondo i criteri stabiliti nei precedenti artt. 4 e 6 e alla sua comunicazione e diffusione ai Comuni del Distretto;
- all'erogazione ai Comuni delle quote relative ai soggetti richiedenti risultati idonei;
- alla raccolta dei progetti di intervento formulati e, sottoscritti di concerto dai Servizi Sociali Comunali, dai familiari o dal beneficiario degli interventi, che costituiscono la condizione imprescindibile per dare inizio all'erogazione dell'assegno;
- agli aggiornamenti della graduatoria;
- alle comunicazioni ai cittadini in lista d'attesa e agli esclusi dalla graduatoria secondo le modalità descritte nell'art. 6.

Articolo16 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai richiedenti il buono sociale mirato saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione previste dal presente bando.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio di cui sopra. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti direttamente interessati all'applicazione del buono sociale mirato.

I soggetti interessati godono dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è il Comune di Cremona ovvero l'Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona.

Articolo 17 – RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito distrettuale di Cremona ovvero il Direttore dell'Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona.